

Regolamento relativo alla tessera svizzera di giornalista e al Registro Professionale delle operatrici dei media, risp. degli operatori dei media* con indirizzo giornalistico RP

* L'uso della forma maschile nel presente Regolamento risponde a un criterio di praticità e non implica alcuna discriminazione; la forma femminile è ovviamente sottintesa.

A. In generale

Art. 1 Scopo

Con la gestione di un unico Registro Professionale, le associazioni contraenti

- Federazione svizzera dei giornalisti e delle giornaliste (FSG)
- *comedia*, il sindacato dei media
- Sindacato svizzero dei massmedia (SSM)

intendono definire la denominazione professionale «operatore dei media RP», stabilendo criteri uniformi per l'iscrizione nel Registro Professionale.

Art. 2 Registro degli operatori dei media con indirizzo giornalistico

Il Registro Professionale ù in conformità all'art. 1 ù contiene l'elenco degli operatori dei media RP che svolgono l'attività giornalistica principale in Svizzera o all'estero, lavorando per media d'informazione svizzeri.

B. Condizioni per l'iscrizione nel registro professionale

Art. 3 Condizioni generali

¹ Le condizioni per l'iscrizione nel Registro Professionale sono

1. l'attività a titolo professionale in qualità di operatore dei media
2. l'affiliazione a una delle associazioni contraenti del presente accordo
3. il riconoscimento mediante sottoscrizione della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista», intesa come referencia determinante dell'attività professionale. La «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» costituisce parte integrante del presente Regolamento (annesso 1).

² La/il richiedente deve dimostrare di avere svolto per 2 anni un'attività giornalistica a titolo professionale per uno o più prodotti dei media realizzati secondo criteri giornalistici.

³ Eventuali attività accessorie devono essere compatibili con l'attività giornalistica, in particolare per quanto attiene all'indipendenza e all'etica del giornalista in conformità alla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista».

⁴ Non esiste alcun diritto legale all'ammissione nel Registro Professionale e all'ottenimento della tessera svizzera di giornalista.

Art. 4 Operatore dei media RP

Ai sensi del presente Regolamento, è definito operatore dei media RP chi opera in sintonia con la «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista».

a. L'operatore dei media lavora

- per un prodotto dei media realizzato secondo criteri giornalistici;
- quale dipendente nel quadro di una redazione, oppure quale indipendente;
- per la parte redazionale del prodotto mediatico.

b. L'operatore dei media

- svolge un'attività creativa propria;
- partecipa all'elaborazione, risp. alla diffusione, di informazioni e opinioni
- tramite uno o più mezzi di comunicazione dei massmedia.

c. Gli operatori dei media RP si sforzano di perfezionare continuamente la loro formazione giornalistica.

Art. 5 Attività giornalistica

¹ L'attività giornalistica consiste in un contributo autonomo al contenuto o alla forma del prodotto dei media, e risiede principalmente nella

- raccolta
- verifica
- scelta
- strutturazione
- analisi
- illustrazione
- preparazione

di informazioni e opinioni, attuata con l'ausilio di testi, immagini o suoni, oppure della loro combinazione, in vista della pubblicazione o divulgazione.

² Ai fini della delimitazione dell'attività giornalistica rispetto all'attività pubblicitaria o di pubbliche relazioni, si considerano soprattutto la misura d'autonomia redazionale e le ambizioni giornalistiche del prodotto dei media preso in esame.

³ Gli stage, il volontariato e la frequenza di un istituto di formazione per giornalisti (per es. MAZ/CRFJ) sono parificati a un'attività giornalistica ai sensi del capoverso 1.

Art. 6 Prodotti dei media

¹ Sono prodotti dei media realizzati secondo criteri giornalistici in conformità al presente Regolamento i prodotti che

- a. permettono un'informazione indipendente in conformità alla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» e
- b. dispongono di uno statuto di redazione o di una linea editoriale.

² In particolare, sono prodotti dei media ai sensi del capoverso 1:

- i giornali e le riviste pubblicati periodicamente;
- le agenzie di stampa, le agenzie fotografiche e le agenzie media;
- i media elettronici che diffondono costantemente informazioni destinate al pubblico in generale.

³ Le pubblicazioni, i servizi e i media elettronici summenzionati devono essere accessibili a tutti nella rispettiva area di diffusione.

Art. 7 Attività principale

Svolge un'attività principale in qualità di operatore dei media ai sensi dell'art. 3, cpv. 1 chi da almeno 2 anni consacra al giornalismo il 50% della propria attività professionale.

Art. 8 Termine d'attesa; cessazione/riduzione dell'attività giornalistica

¹ Il termine d'attesa ai sensi dell'art. 3, cpv. 2 viene condonato se in precedenza il/la richiedente ha svolto per due anni o più un'attività principale in qualità di giornalista.

² Il termine d'attesa ai sensi dell'art. 3, cpv. 2 può essere abbreviato se il/la richiedente

- a. in precedenza ha svolto un'attività principale in qualità di giornalista senza adempiere il termine d'attesa;
- b. ha svolto per diversi anni un'attività accessoria in qualità di giornalista;
- c. ha frequentato una scuola di giornalismo riconosciuta dalle associazioni contraenti, risp. ha portato a termine uno studio giornalistico riconosciuto dalle associazioni partecipanti all'accordo.

³ Gli operatori dei media RP che riducono la loro attività giornalistica per ragioni d'età o di salute possono conservare la tessera svizzera di giornalista.

⁴ Gli operatori dei media RP che riducono temporaneamente la loro attività giornalistica a causa di doveri d'assistenza, di maternità, di disoccupazione, di perfezionamento professionale o per altri motivi importanti e che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 7, possono conservare, risp. ottenere, la tessera svizzera di giornalista per un periodo massimo di due anni, a condizione che nei due anni precedenti abbiano svolto un'attività principale in qualità di operatori dei media.

Art. 9 Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista

¹ Gli operatori dei media RP dichiarano di voler rispettare i principi sanciti dalla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» apponendo la loro firma.

² Con la loro firma, essi si impegnano

- a. ad adempiere i doveri,
- b. a prendere conoscenza dei diritti e
- c. a consultare regolarmente le direttive relative alla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista».

³ Le attività accessorie degli operatori dei media RP non possono impedire a questi ultimi di ottemperare alla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista».

⁴ In caso d'inosservanza trova applicazione l'art. 14 del presente Regolamento.

C. Competenze

Art. 10 Competenze

Le associazioni contraenti gestiscono un registro professionale per i loro membri. Esse ne curano l'aggiornamento e verificano costantemente le iscrizioni.

D. Procedura

Art. 11 Domanda

¹ Il/la richiedente deve indirizzare la domanda d'ammissione alla rispettiva associazione.

² Il/la richiedente presenta un dossier che documenta la sua attività giornalistica. L'associazione ha il diritto di esigere informazioni complementari.

³ La composizione del dossier viene definita dalle associazioni nel quadro di direttive comuni (annesso 2).

⁴ Ciascuna associazione stabilisce la procedura d'ammissione nell'ambito di un Regolamento interno che deve essere consegnato alle altre associazioni (annessi 3, 4, 5).

Art. 12 Ripetizione della domanda

Se le circostanze lavorative cambiano, l'operatore dei media può sottoporre in qualsiasi momento una nuova domanda.

E. Cambiamento della situazione professionale e cancellazione

Art. 13 Cambiamento della situazione professionale

Gli operatori dei media RP informano immediatamente l'associazione competente in merito a eventuali cambiamenti della situazione professionale. Se tale situazione non soddisfa più le condizioni per l'iscrizione, trovano applicazione gli art. 8, risp. 14.

Art. 14 Cancellazione

¹ L'associazione competente decide in merito alla cancellazione dell'iscrizione nel Registro Professionale e al ritiro della tessera svizzera di giornalista.

² Ciò viene deciso in particolare:

- a. se l'operatore dei media RP non adempie più le condizioni per l'iscrizione;
- b. in caso di uscita o esclusione da una delle associazioni contraenti, oppure
- c. in caso di violazione grave o ripetuta della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista».

F. Introduzione e disposizioni transitorie

Art. 15 Campo d'applicazione temporale del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003 e trova applicazione per tutte le domande pervenute a partire da tale data. Fino a tale data, le domande vengono valutate in conformità alle disposizioni del Regolamento relativo al Registro professionale svizzero delle giornaliste e dei giornalisti (RP-CH).

Art. 16: Disposizioni transitorie

Gli operatori dei media che sono stati iscritti nel Registro professionale RP-CH prima del 1° gennaio 2003 ricevono la tessera svizzera di giornalista non appena hanno rispedito alla loro associazione il Formulario relativo alla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» debitamente firmato.

Annesso 1: Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista

Annesso 2: Direttive relative alla composizione del dossier ai sensi dell'art. 11, cpv. 3

Annesso 3: Regolamento della FSG concernente la procedura ai sensi dell'art. 11, cpv. 4

Annesso 4: Regolamento *comedia* concernente la procedura ai sensi dell'art. 11, cpv. 4

Annesso 5: Regolamento SSM concernente la procedura ai sensi dell'art. 11, cpv. 4